



COMUNE DI CAMPI BIENZIO
Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO DEL REGISTRO COMUNALE
PER IL RICONOSCIMENTO, LA PROMOZIONE E
LA VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE FORME
ASSOCIATIVE**

Sommario

TITOLO I – REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE.

ART. 1 – Finalità ed oggetto.....	3
ART. 2 – Istituzione del Registro comunale delle libere forme associative.....	3
ART. 3 – Requisiti per l’iscrizione al Registro.....	4
ART. 4 – Modalità di iscrizione.....	5
ART. 5 – Mantenimento e rinnovo.....	6
ART. 6 – Cancellazione.....	6
ART. 7 – Pubblicazione del Registro e vigilanza.....	6
ART. 8 – Forme di sostegno economico e agevolazioni.....	6

TITOLO II – PARTECIPAZIONE.

ART. 9 – Gruppi di lavoro.....	6
--------------------------------	---

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 – Abrogazioni.....	7
ART. 11 – Entrata in vigore.....	7

TITOLO I – REGISTRO COMUNALE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 1 – Finalità ed oggetto

1. Il Comune di Campi Bisenzio, in coerenza con l'art. 118, ultimo comma della Costituzione, l'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*Codice del Terzo Settore*) e degli artt. 9 e 10 dello Statuto Comunale, valorizza e promuove lo sviluppo di ogni forma associativa che persegua finalità riconosciute di interesse locale e collettivo non a scopo di lucro.
2. Il Comune riconosce e promuove il valore culturale, solidaristico e di promozione sociale di tutte le organizzazioni associative operanti sul territorio comunale; promuove il pluralismo associativo quale espressione e fattore di libertà, solidarietà, progresso civile; favorisce il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché di promozione del territorio e del patrimonio in ambito culturale, turistico, paesaggistico, ambientale, storico, artistico nelle sue più late definizioni.
3. Il Comune riconosce pertanto il fondamentale patrimonio costituito dall'associazionismo locale, quale elemento prezioso per promuovere la crescita e lo sviluppo della propria realtà, favorendo l'attività di differenti forme associative che spontaneamente nascono ed operano nel territorio, nel reciproco rispetto di autonomia, nonché di quelle (con sede fuori del territorio comunale) che prestano la loro attività a favore della Comunità locale.

ART. 2 – Istituzione del Registro comunale delle libere forme associative

1. Il Comune istituisce il “*Registro comunale per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative*”, di seguito denominato semplicemente “*Registro*”.
2. Hanno diritto di essere iscritte al Registro le seguenti forme associative, riconosciute o non riconosciute:
 - le Associazioni regolarmente costituite ed operanti nei modi e nelle forme previste dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117;
 - le Organizzazioni di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, Culturale, Turistico, del Territorio e del suo Patrimonio storico, artistico, paesaggistico, ambientale, e le *Onlus* a carattere nazionale, regionale e provinciale che, tramite una loro sezione locale (sede nel Comune), svolgono attività in ambito comunale;
 - le Associazioni sportive dilettantistiche (ASD) iscritte al CONI;
 - le Società sportive dilettantistiche (SSD) e le società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata (SSD arl) iscritte al CONI;
 - altre forme associative che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, siano espressione della Comunità locale e che non abbiano scopo di lucro, svolgano attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 (come rilevabile da Atto costitutivo e Statuto), ovvero svolgano attività di promozione e valorizzazione delle tipicità e tradizioni locali nel territorio comunale.
3. Il Registro è composto dalle seguenti sezioni tematiche:
 - assistenza sociale e sanitaria;
 - cultura;
 - ludico, educativo, ricerca e promozione scientifica;
 - impegno civico, solidarietà, pace, diritti umani e cooperazione internazionale;

- ambiente, paesaggio, patrimonio storico e artistico;
- sport e tempo libero, turismo, gemellaggi;
- politiche di genere;

ove sarà precisata la forma associativa di appartenenza.

4. Ad ogni libera forma associativa è consentita l'iscrizione ad una o più sezioni tematiche. L'indicazione dell'area tematica dev'essere espressa al momento della richiesta di iscrizione al Registro ed i settori di attività indicati devono risultare nell'Atto costitutivo o nello Statuto.
5. Il Registro è tenuto dall'Unità Organizzativa Autonoma "Ufficio del Sindaco".
6. Il Registro contiene i seguenti dati minimi: sezione, numero e data di iscrizione, denominazione, sede (*anagrafica*), telefono, indirizzo mail, eventuale sito web/canale social.

ART. 3 – Requisiti per l'iscrizione al Registro

1. Nel Registro possono essere iscritte tutte le libere forme associative di cui all'art. 2 che abbiano requisiti che seguono.
2. In caso di soggetto già iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) devono:
 - essere anche espressione della Comunità locale: avere sede nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali, operando in ambito comunale;

oppure

- essere operanti nel territorio comunale, cioè avere almeno uno dei seguenti requisiti: avere realizzato nei precedenti sei mesi almeno una iniziativa sul territorio comunale rivolta alla Comunità locale; avere collaborato con l'Amministrazione Comunale o con altre associazioni iscritte al Registro per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul territorio comunale nei precedenti sei mesi.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un'apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell'attività svolta e dei periodi di riferimento.

3. In caso di soggetto non iscritto al RUNTS devono possedere i seguenti requisiti:
 - perseguire fini e svolgere attività conformi alla Costituzione e alle leggi, nonché alla disciplina Comunitaria;
 - essere portatrici di un interesse collettivo o produttrici di servizi di interesse collettivo, in ogni caso senza scopo di lucro;
 - perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero all'interno delle indicazioni dei precedenti articoli, e non avere finalità di lucro;
 - essere dotate di un Atto costitutivo e di uno Statuto;
 - essere costituiti da almeno 6 mesi;
 - avere almeno uno dei seguenti requisiti:
 - a) essere espressione della Comunità locale: avere sede nel territorio comunale oppure rappresentare la sezione locale di associazioni iscritte ad Albi/Registri nazionali, regionali o provinciali, operando in ambito comunale;

- b) essere operanti nel territorio comunale, cioè avere almeno uno dei seguenti requisiti: avere realizzato nei precedenti sei mesi almeno una iniziativa sul territorio comunale rivolta alla Comunità locale; avere collaborato con l'Amministrazione Comunale o con altre associazioni iscritte al Registro per la realizzazione di almeno un'iniziativa sul territorio comunale nei precedenti sei mesi.

Il possesso di tali requisiti sarà dimostrato presentando un'apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, con la descrizione dell'attività svolta e dei periodi di riferimento.

4. Non possono essere iscritti al Registro:

- i partiti e/o i movimenti politici;
- le organizzazioni sindacali, professionali e di categoria e tutte le associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati o come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale o gruppi di pressione o di interessi singoli senza finalità collettive o di logge o massoneria;
- le imprese sociali in forma di società di capitali;
- i soggetti che tra gli scopi statutari perseguono intenti sovversivi, contro l'unità dello Stato, discriminatori, sotto ogni forma e/o mezzo;

ART. 4 – Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione al Registro va richiesta al Comune su modulo, allo scopo predisposto, firmato dal legale rappresentante dell'associazione o da persona dallo stesso delegata, inviata all'Ufficio Protocollo del Comune in modalità digitale.
2. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - copia dello Statuto da cui risultino lo scopo e l'assenza di finalità di lucro;
 - copia dell'Atto costitutivo, dal quale risulti l'indirizzo della sede dell'associazione;
 - copia dell'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto economico approvato afferente l'esercizio finanziario precedente, per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi;
 - elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
 - indicazione delle generalità del legale rappresentante e di un suo delegato per ogni rapporto con l'Amministrazione Comunale;
 - relazione dell'attività svolta negli ultimi dodici mesi, per gli enti già esercitanti l'attività da almeno dodici mesi;
 - certificazione del Codice Fiscale e/o della Partita IVA;
 - indicazione della sezione del Registro al quale si chiede di essere iscritti;
 - eventuale documentazione che attesti l'eventuale iscrizione ad Albi/Registri nazionali, provinciali, regionali (ad esempio RUNTS, COND);
 - programma indicativo degli interventi che la forma associativa intende realizzare nel periodo di validità dell'iscrizione al Registro (tre anni) con particolare riferimento alle finalità e all'ambito di intervento dell'associazione stessa;
3. Ogni Associazione iscritta nel Registro si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei dati indicati.
4. La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno (il Registro è aperto).
5. L'Ufficio competente, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della domanda, provvede all'iscrizione nel Registro attribuendo un numero e dandone comunicazione al richiedente.
6. Qualora la domanda e/o la documentazione non fossero complete, il predetto termine di 30 giorni è sospeso attraverso una richiesta di integrazione della documentazione. Tale

integrazione dovrà comunque pervenire entro 30 giorni dalla richiesta; scaduto il termine la richiesta si intende archiviata senza ulteriori formalità e/o comunicazioni. Il termine riprende a decorrere dal ricevimento della documentazione integrativa.

7. L'Ufficio competente, in caso di mancato accoglimento della domanda di iscrizione, darà comunicazione motivata al legale rappresentante o alla persona dallo stesso delegata.
8. Il provvedimento di diniego è impugnabile nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge.

ART. 5 – Mantenimento e rinnovo

1. Al fine di mantenere l'iscrizione al Registro entro il 31 dicembre di ogni anno, le associazioni che intendano rimanere iscritte al Registro devono richiedere il rinnovo dimostrando di possedere ancora i requisiti necessari presentando:
 - una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modello predisposto dall'ufficio competente, attestante il mantenimento dei requisiti di cui all'art. 3;
 - copia dell'ultimo bilancio consuntivo/rendiconto economico approvato relativo all'anno precedente;
 - presentando un'apposita relazione, datata e firmata dal legale rappresentante o da persona dallo stesso delegata, che dimostri di avere regolarmente svolto con continuità l'attività;
2. Il responsabile del procedimento, con proprio atto, approva l'elenco aggiornato e ricognitivo delle associazioni iscritte nel Registro entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. Nel caso non sia possibile dimostrare la continuità dell'attività, si dovrà provvedere ad una nuova iscrizione in presenza di tutti i requisiti come previsti del presente Regolamento.
4. Non è ammesso il rinnovo tacito.
5. Le associazioni che all'entrata in vigore del presente Regolamento risultano già iscritte al Registro esistente, mantengono l'iscrizione.

ART. 6 – Cancellazione

1. La cancellazione dal Registro, con effetto dalla data del provvedimento, avviene su richiesta del legale rappresentante o d'ufficio in caso di perdita accertata dei requisiti o in caso di mancato rinnovo.

ART. 7 – Pubblicazione del Registro

1. Il Registro è pubblicato nel sito istituzionale del Comune a cura dell'Ufficio competente, nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria sulla tutela dei dati personali.

ART. 8 – Forme di sostegno e agevolazioni

1. Relativamente alle forme di sostegno e di agevolazione si rimanda agli specifici e vigenti Regolamenti comunali.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

ART. 9 – Gruppi di lavoro

1. Allo scopo di favorire la reale partecipazione ed il coinvolgimento delle forme associative, è facoltà dell'Amministrazione istituire i gruppi di lavoro per ogni area di intervento, con atto del Sindaco.

2. Ogni gruppo di lavoro raggruppa i rappresentanti delle forme associative di area e ha tra le finalità:
 - la determinazione di eventuali obiettivi comuni da perseguire;
 - la programmazione di collaborazione tra forme associative e tra queste e l'Amministrazione Comunale;
 - la discussione di problemi specifici di reciproco interesse;
 - l'elaborazione di proposte e programmi;
 - l'esame e l'elaborazione di proposte in ordine agli interventi dell'Amministrazione per il sostegno dell'attività delle forme associative.
3. I gruppi di lavoro, presieduti a turno da un rappresentante delle forme associative, sono aperti a tutti e si riuniscono su richiesta del Sindaco o dell'Assessore competente per sezione o materia, senza formalità, per argomenti di volta in volta definiti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 10 – Abrogazioni

1. Il presente Regolamento abroga, dalla data di entrata in vigore, il precedente approvato con delibera di C.C. n. 10 del 19/01/2017.

ART. 11 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.